

Prot. N. 2060/2023

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20/DG del 02/02/2023

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/16 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AGGIUDICAZIONE - CIG 9334047B3F

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO

VISTO lo Statuto di AFOL Metropolitana del 31 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 22 "Attribuzioni del Direttore";

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità di AFOL Metropolitana, ed in particolare gli artt. 23 e 24, che disciplinano gli acquisti pari o superiori ai 40.000 euro;

VISTO il provvedimento di nomina del CDA del 06/03/2020 con il quale al dott. Tommaso Di Rino è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda speciale consortile AFOL Metropolitana, per la durata di anni cinque a decorrere dal 01/04/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 203 prot. 14673 del 28/07/2022 di indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del medesimo decreto, da stipulare con un solo operatore economico e per la durata di n.24 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da destinare alla Divisione Lavoro di AFOL Metropolitana;

DATO ATTO che con la medesima Determina Dirigenziale n. 203 prot. 14673 del 28/07/2022 è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Barbara Ferri, Capo Area Amministrazione, inquadrata nella qualifica dirigenziale;

ATTESO che il valore biennale dell'appalto posto a base di gara stimato in € 1.048.702,60 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze, se dovuti), calcolato sul numero complessivo stimato di figure professionali previsto per il biennio a base di gara pari a n. 14 figure (n. 2 cat. B3 e n. 12 cat. C1) è così composto:

- costo del lavoro, non soggetto a ribasso, pari a € 932.543,04 (IVA esclusa), costituito dal costo orario per le ore contrattuali stimate;
- percentuale di agenzia (fee d'agenzia), soggetta a ribasso, costituita dalla quota di importo aggiuntivo orario, IVA esclusa, e pari a complessivi € 55.952,68, costituiti dal margine del 6% sul costo del lavoro orario per le ore contrattuali stimate;
- valore totale presunto delle voci di salario accessorio (premio di produttività) pari a € 28.258,88 e rimborso dei buoni pasto elettronici da corrispondere ai lavoratori somministrati con le

modalità e i costi previsti per il personale dipendente di AFOL Metropolitana, stimato in € 31.948,00. Entrambi gli importi non soggetti al ribasso ed esclusi dall'applicazione del margine di agenzia.

RILEVATO che alle ore 12:00 del 20/09/2022, termine ultimo perentorio per la presentazione delle offerte tramite il Sistema Informatico della Regione Lombardia (SINTEL) sono pervenute n. 6 offerte dai seguenti operatori economici;

- ADECCO ITALIA S.P.A.
- UMANA S.P.A.;
- TEMPOR S.P.A.;
- GI GROUP S.P.A.;
- ETJCA S.P.A.;
- OASI LAVORO S.P.A.;

RILEVATO altresì che, in esito all'esperto esame della documentazione amministrativa, nella seduta del 11/10/2022 il Seggio di Gara, presieduto dal RUP dott.ssa Barbara Ferri, ha ammesso i suddetti operatori economici alla fase successiva di apertura delle buste tecniche;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 269 prot. 19062 del 17/10/2022 con la quale sono stati nominati membri della Commissione giudicatrice, previa acquisizione delle dichiarazioni rilasciate sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9, D.lgs. 50/2016, i seguenti componenti interni alla Stazione Appaltante:

- Tommaso Di Rino, Direttore Generale, in qualità di Presidente della Commissione;
- Maria Minervini, Responsabile IDO e Marketing dei Servizi al Lavoro, in qualità di membro interno;
- Maria Moncada, CPI San Donato Milanese, in qualità di membro interno;

PRESO ATTO che l'iter procedurale riguardante le fasi di gara è documentato dai seguenti verbali conservati in atti di AFOL Metropolitana:

- **Verbali del Seggio di gara:** n. 1 del 22/09/22, n. 2 del 11/10/22, n. 3 del 19/10/22, n. 8 del 30/11/22, n. 9 del 17/01/23;
- **Verbali della Commissione giudicatrice:** n. 4 del 25/10/22, n. 5 del 03/11/22, n. 6 del 07/11/22, n. 7 del 14/11/22;

RILEVATO che nella seduta pubblica del 17/01/23 il Seggio di gara, come da citato verbale n. 9, ha comunicato la seguente graduatoria:

CONCORRENTE	VALORE PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRIZZATO	PUNTEGGIO TOTALE
1) GI GROUP S.P.A.	33,33%	10,28	80,00	90,28
2) UMANA S.P.A.	18,41%	5,68	73,67	79,35
3) ADECCO ITALIA S.P.A.	33,50 %	10,33	67,11	77,44

4) ETJCA S.P.A.	64,83 %	20,00	54,56	74,56
5) OASI LAVORO S.P.A.	42,47 %	13,10	59,51	72,61
6) TEMPOR S.P.A.	18,33 %	5,65	62,22	67,87

PRESO ATTO che l'offerta presentata dalla società GI GROUP S.p.A. prima in graduatoria non è risultata anomala in quanto il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente non supera i quattro quinti del punteggio massimo previsto, pari a 20 punti, e, pertanto, non è stato attivato il procedimento di verifica di cui al comma 3 dell'art. 97 D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO pertanto che nella medesima seduta pubblica del 17/01/2023 il Seggio di gara, come da verbale n. 9, ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto a GI GROUP S.p.A., in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

RILEVATO che la società GI GROUP S.p.A. ha offerto un ribasso dello 33,33% sul margine di agenzia massimo ammissibile pari al 6%, posto a base d'asta, per un'offerta pari a € 37.303,65 (trentasettemilatrecentotre/65 euro) IVA esclusa;

ATTESO che pertanto il margine d'agenzia – applicato al costo del lavoro- offerto da GI GROUP S.p.A. è pari al 4%;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016;

VERIFICATE nel frattempo:

- La regolarità del DURC e l'assenza d'irregolarità sul Casellario ANAC imputabili alla società;
- La sussistenza in capo alla società GI GROUP S.p.A. dei requisiti di carattere tecnico professionale ed economico finanziario di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016;
- L'esito positivo delle verifiche in ordine alla visura camerale e all'assenza di procedure concorsuali;
- L'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 T.U.;
- L'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ex art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016;
- La regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ex art. 80, comma 5 lettera i, D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che, successivamente all'assunzione del presente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione, sarà inoltrata la richiesta di verifica antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011;

DATO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge anticorruzione (L. 190/2012) il Legale Rappresentante di GI GROUP S.p.A. ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di AFOL Metropolitana che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di AFOL Metropolitana per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, D.lgs. 50/2016, come risulta dalle dichiarazioni integrative al DGUE presentate in sede di offerta;

CONSIDERATO che, successivamente all'assunzione del presente provvedimento dirigenziale di aggiudicazione, di cui sarà inoltrata comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) D.lgs. 50/2016, la sottoscrizione del contratto di accordo quadro avverrà mediante scrittura privata con modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016, trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, D.lgs. 50/2016, mentre i successivi contratti attuativi saranno stipulati nella forma di ordini di somministrazione secondo quanto specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

ATTESO che il contratto di accordo quadro avrà una durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione durante i quali AFOL Metropolitana può stipulare singoli contratti attuativi di somministrazione (ordinativi di somministrazione) con l'agenzia di somministrazione aggiudicataria per un importo complessivo biennale massimo di € 1.030.053,57 (unmilionetrentamilacinquantatre/57euro) IVA esclusa, così come di seguito specificato:

- costo del lavoro, pari a € 932.543,04 (IVA esclusa), costituito dal costo orario per le ore contrattuali stimate;
- percentuale di agenzia (fee d'agenzia), soggetta a ribasso, costituita dalla quota di importo aggiuntivo orario, IVA esclusa, e pari a complessivi € 37.303,65, costituiti dal margine del 4% sul costo del lavoro orario per le ore contrattuali stimate;
- valore totale presunto delle voci di salario accessorio (premio di produttività) pari a € 28.258,88 e rimborso dei buoni pasto elettronici da corrispondere ai lavoratori somministrati con le modalità e i costi previsti per il personale dipendente di AFOL Metropolitana, stimato in € 31.948,00. Entrambi gli importi non soggetti al ribasso ed esclusi dall'applicazione del margine di agenzia.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente atto:

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali del Seggio di gara n. 1 del 22/09/22, n. 2 del 11/10/22, n. 3 del 19/10/22, n. 8 del 30/11/22, n. 9 del 17/01/23; e dei Verbali della Commissione giudicatrice: n. 4 del 25/10/22, n. 5 del 03/11/22, n. 6 del 07/11/22, n. 7 del 14/11/22;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione disposta dal Seggio di gara nella seduta pubblica del 17/01/2023 nei confronti della società GI GROUP S.p.A. risultata prima nella graduatoria provvisoria proposta dalla piattaforma di intermediazione telematica della Regione Lombardia (SINTEL);
3. di aggiudicare conseguentemente – ferma e impregiudicata la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara – la “Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di portierato presso le sedi AFOL della durata di 24 mesi – CIG 9334047B3F” a GI GROUP S.p.A., con sede legale in Milano (MI), piazza IV Novembre n. 5, P.IVA 11629770154 in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di prendere atto che il contratto di accordo quadro sarà stipulato per un importo biennale complessivo pari ad € 1.030.053,57 (unmilionetrentamilacinquantatre/57euro) IVA esclusa, così come di seguito specificato:
 - costo del lavoro, pari a € 932.543,04 (IVA esclusa), costituito dal costo orario per le ore contrattuali stimate;

- percentuale di agenzia (fee d'agenzia), soggetta a ribasso, costituita dalla quota di importo aggiuntivo orario, IVA esclusa, e pari a complessivi € 37.303,65, costituiti dal margine del 4% sul costo del lavoro orario per le ore contrattuali stimate;
- valore totale presunto delle voci di salario accessorio (premio di produttività) pari a € 28.258,88 e rimborso dei buoni pasto elettronici da corrispondere ai lavoratori somministrati con le modalità e i costi previsti per il personale dipendente di AFOL Metropolitana, stimato in € 31.948,00. Entrambi gli importi non soggetti al ribasso ed esclusi dall'applicazione del margine di agenzia.

5. di dare atto che:

- il contratto di accordo quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, durante il quale potranno essere sottoscritti i contratti attuativi;
- il contratto di Accordo Quadro stabilisce le clausole normative relative ai singoli ordini di somministrazione da affidare successivamente alla sua sottoscrizione e domanda a successivi contratti attuativi l'affidamento delle prestazioni e conseguentemente a specifici impegni di spesa durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro;
- l'Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'aggiudicataria dei requisiti prescritti dal bando di gara e dichiarati dalla medesima ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale (art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016);

6. di dare mandato al RUP affinché:

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), D.lgs. 50/2016;
- acquisisca dall'aggiudicataria la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ogni altro documento necessario alla stipula del contratto;
- richieda all'aggiudicataria il rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui quotidiani ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, che dovranno essere rimborsate dall'aggiudicataria entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

7. di dare atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro potrà avvenire solo trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9, D.lgs. 50/2016, nonché l'eventuale termine di cui al comma 11 del medesimo articolo del citato Decreto;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016;

9. di demandare all'Ufficio Appalti e contratti ogni ulteriore adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento.

Milano, 02/02/2023

IL DIRETTORE GENERALE
Tommaso Di Rino

FIRMATO IN ORIGINALE

*Pratica trattata:
Servizio Appalti e contratti
Simona Matrone*